



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

- Collegio di Lavoro -

composta dai Signori Magistrati

Dott. Lucio Benvegnù - Presidente relatore -

Dott. Giuliano Berardi - Consigliere -

Dott. Andrea Doardo - Giudice ausiliario -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 130 del Ruolo 2023, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 13/7/2023 e notificato alla parte contumace a mezzo PEC consegnata nella casella di destinazione il 20/7/2023

da

_____, (C.F. _____), rappresentato e difeso dall'Avv. _____ in forza di procura alle liti del 13/7/2023 trasmessa per via telematica, unitamente al ricorso d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico

- appellante -

contro

_____, s.p.a. (C.F. _____) in persona dell'Avv. _____, rappresentata e difesa dagli Avv.ti _____ in forza di mandato trasmesso per via telematica, unitamente alla memoria difensiva in appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico

- appellata -

e nei confronti di



s.r.l. (P.IVA _____), costituita in primo grado con gli Avv. _____

_____, contumace in appello

- appellata -

Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.152/2023 del Tribunale di Gorizia - risarcimento del danno da infortunio sul lavoro.

Causa chiamata all'udienza di discussione del 25/1/2024.

Conclusioni

Per l'appellante: in parziale riforma della sentenza impugnata, accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale di _____ S.p.A. con _____ s.r.l. ex art. 26, comma 4, del D.Lgs. 81/08 in relazione all'infortunio sul lavoro occorso al ricorrente (odierno appellante) in data 2.9.2013, e conseguentemente condannarsi _____ S.p.A., in solido con _____ s.r.l., al risarcimento dei relativi danni, così come quantificati nella sentenza di primo grado, ovvero € 6.707,25 oltre interessi di legge dalla data della sentenza di primo grado stessa al saldo; sempre in parziale riforma della sentenza di primo grado, annullarsi il capo della sentenza relativo alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore di _____ S.p.A. e disporsi l'integrale rifusione delle spese e competenze a carico di _____ S.p.A. per entrambi i gradi di giudizio.

Per l'appellata _____: chiede che, nell'ipotesi denegata in cui non si ritenga di accertare e dichiarare da subito l'inammissibilità dell'avverso appello, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 348 bis c.p.c., sia integralmente confermata la sentenza n. 152/2023 pubblicata dal Tribunale di Gorizia il 31.05.2023 e notificata il 19.06.2023, previo rigetto dell'avverso appello, in accoglimento delle conclusioni assunte dalla deducente _____ in via principale, nel merito, in primo grado. Con vittoria di competenze e spese di lite anche del presente grado.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)

Con ricorso di data 1/7/2022 il sig. _____, premesso di essere stato dipendente della s.r.l. _____ dall'1/9/2013 al 20/12/2013, esponeva che il



2/9/2013, suo primo giorno di lavoro effettivo, aveva subito un infortunio presso lo stabilimento _____, da cui era derivata una inabilità temporanea di 250 giorni e una menomazione permanente del 6%, come riconosciuto dall'INAIL; che l'infortunio era stato conseguenza del cedimento di una lama solo "puntata" ad un "blocco", sulla quale era salito per svolgere il suo lavoro; che fino a quel momento non gli era stata impartita alcuna formazione specifica sul lavoro da eseguire e su quel particolare cantiere nè gli erano stati forniti i necessari dispositivi di protezione individuale; che il datore di lavoro non aveva adottato tutte le misure necessarie a tutelare la sua integrità fisica; che la causa da lui promossa per far accertare l'illegittimità del contratto di lavoro a tempo determinato si era conclusa con una conciliazione, in cui era stato fatto però salvo il diritto al risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio; e che di tali danni era responsabile in solido anche la società committente ai sensi dell'art.26 comma 4 del d.lgs. 81/2008.

Si costituiva in giudizio _____ s.r.l. esponendo che nella denuncia di infortunio all'INAIL il lavoratore aveva attribuito la lesione al fatto che gli era caduto dalle mani un pezzo di ferro; che dalle indagini svolte dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Gorizia era emerso che il lavoratore era salito su una lama di acciaio pur avendo a disposizione a breve distanza un'apposita scala e senza che nessuno gli avesse dato indicazioni in tal senso; che pertanto l'incidente doveva essere attribuito ad una condotta imprevedibile ed eccezionale del sig. _____, come del resto ritenuto dagli ispettori del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza dell'Azienda Sanitaria competente; che nessuna colpa, neppure in vigilando, poteva essere attribuita ad essa datrice di lavoro; che la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente, oltre che infondata, era anche inammissibile perchè sfornita di prova e indeterminata nel *quantum*; e che il sig. Ahammed aveva ricevuto le prestazioni a carico dell'INAIL.

Si costituiva anche _____ eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, non essendo stato compiuto alcun atto idoneo ad interrompere il corso; e che ogni pretesa risarcitoria del sig. _____ era stata tacitata con l'accordo conciliativo da lui stipulato nel procedimento n.469/14 R.G. del Tribu-



nale di Gorizia, cui essa era peraltro rimasta estranea; che le allegazioni del ricorrente non erano idonee a dimostrare una sua responsabilità quale committente; che l'art.26 comma 4 del d.lgs. 891/2008 non si applica ai danni conseguenti a rischi specifici inerenti all'attività delle ditte appaltatrici o subappaltatrici; che le mansioni svolte dal ricorrente, peraltro in modo poco accorto e prudente, rientravano nell'attività propria dell'appaltatrice ' ; e infine che nessuna prova vi era dell'esistenza di un danno differenziale risarcibile.

Con sentenza di data 31/5/2023 il Tribunale di Gorizia, ritenuta l'irrilevanza della conciliazione stipulata dal ricorrente con , affermava la responsabilità della società datrice di lavoro per l'infortunio occorso al sig. , condannandola al pagamento del solo danno biologico temporaneo, essendo stato quello permanente già risarcito dall'INAIL, mentre invece respingeva la domanda proposta nei confronti di , ritenendo che non vi fosse prova, e neppure idonea allegazione, di come la condotta omissiva o commissiva della committente avesse potuto determinare l'evento.

Contro questa decisione ha proposto appello il sig. per i motivi che verranno qui di seguito esaminati; l'appellata è rimasta contumace, mentre si è costituita contestando la fondatezza delle censure sollevate dall'appellante e insistendo quindi per la conferma dell'impugnata sentenza.

★ ★ ★

1. Con un unico e articolato motivo di impugnazione l'appellante censura la sentenza di primo grado affermando che il Tribunale di Gorizia ha erroneamente interpretato l'art.26 comma 4 del d.lgs. 81/2008.

Rileva in particolare la difesa del sig. che la norma appena citata non prevede un'ipotesi di (inammissibile) responsabilità oggettiva, ma istituisce una legittima posizione di garanzia a carico del committente ed a favore dei dipendenti dell'appaltatore in relazione ai danni da loro subiti in occasione di lavoro (per la parte non coperta dall'assicurazione pubblica), analogamente a quanto fa l'art.29 del d.lgs. 276/2003 per i crediti retributivi.



1.1. Il testo della norma depone a favore della tesi dell'appellante; esso infatti così recita: *"Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)."*

I presupposti richiesti dalla disposizione appena citata per la responsabilità solidale del committente nei confronti del lavoratore sono quindi solo due e cioè che sussista un danno differenziale o complementare e che di questo debba rispondere il l'appaltatore o subappaltatore nonché datore di lavoro.

1.2. Afferma l'appellata che la responsabilità solidale del committente ex art.2055 c.c. richiede che il fatto da cui deriva il danno sia anche ad esso imputabile, condizione questa che non si è verificata nel caso concreto.

1.2.1. La tesi non considera però che la responsabilità solidale del committente ai sensi dell'art.26 comma 4 del d.lgs. 81/2008 non è riconducibile alla categoria generale dell'art.2055 c.c. ma deriva da una specifica norma positiva, finalizzata a tutelare la posizione creditoria dei lavoratori; e che questa sia la *ratio legis* è confermato anche dall'esplicito richiamo ivi contenuto alla solidarietà passiva riguardo ai crediti retributivi, previdenziali e assicurativi (la cui disciplina è stata modificata dall'art.1 comma 911 della legge 296/2006, mentre il precedente comma 910 ha inserito appunto il comma 3 bis nell'art.7 del d.lgs. 626/1994, poi trasfuso nel citato art.26 comma 4 del d.lgs. 81/2008).

E quindi, avendo la solidarietà di cui si discute il preciso scopo di garantire (per espressa volontà del legislatore) il soddisfacimento del credito del lavoratore danneggiato, è irrilevante che, in concreto, si verifichi il presupposto da cui deriva la solidarietà ex art.2055 c.c. ovvero l'imputabilità dell'unico evento



lesivo alle condotte (anche autonome) di più soggetti (ovvero del committente e dell'appaltatore/datore di lavoro).

In caso contrario, del resto, l'art.26 comma 4 del d.lgs.81/2008 sarebbe una mera ripetizione della disciplina codicistica e risulterebbe quindi praticamente inutile e superfluo: se infatti il committente contribuisce con la sua condotta alla produzione dell'evento, violando un preciso dovere di sicurezza, è per ciò stesso responsabile del danno, in solido con il datore di lavoro, ai sensi degli artt.2087 e 2055 c.c., senza bisogno di una norma apposita che sancisca tale responsabilità.

- 1.2.2.** Da quanto appena detto consegue che non è coerente con il caso in esame la giurisprudenza richiamata da _____ (e dal Giudice di primo grado) secondo cui *"il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, di modo che, ai fini della configurazione della sua responsabilità, occorre verificare in concreto l'incidenza della relativa condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo"* (così in massima Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 9178 del 03/04/2023; nello stesso senso Sez. L, Ordinanza n.33365 del 11/11/2021 e, in precedenza, Sez. L, Sentenza n. 29582 del 11/12/2017 e Sez. L, Sentenza n.17178 del 11/7/2013).

Il principio di diritto affermato dalle pronunce appena citate riguarda infatti la individuazione di una responsabilità diretta e propria del committente nei confronti del dipendente dell'appaltatore, mentre quella azionata dall'appellante è la (diversa) responsabilità solidale prevista dall'art.26 comma 4 del



d.lgs. 81/2008: e questa, come già detto, prescinde - attesa la sua origine legale e la sua finalità di sostanziale garanzia della posizione del lavoratore - dalla imputabilità dell'evento dannoso (anche) alla condotta colpevole del committente.

★ ★ ★

2. Quanto sopra detto non esaurisce però la materia del contendere.

L'art.26 comma 4 esclude infatti la responsabilità solidale del committente per i danni che siano *"conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici"*; e l'appellata sostiene appunto che l'infortunio si è verificato come conseguenza diretta ed esclusiva di una lavorazione (ovvero la saldatura di un blocco, non eseguita correttamente) che era di esclusiva competenza di , essendo oggetto dell'appalto ad essa conferito.

2.1. Il Tribunale di Gorizia ha ritenuto dimostrata la dinamica dell'incidente esposta in ricorso e cioè (come si legge nell'impugnata sentenza) che il sig. .

"mentre era impegnato, su un blocco e con un martello, a togliere un pezzo di ferro che teneva uniti due tubi precedentemente saldati ad un'altezza di 2,5 metri da terra, in quanto costretto a raggiungere l'altezza necessaria per operare - 1 metro - è salito su una lama, che, in quanto solamente puntata sulla parete del blocco su cui egli stava lavorando, ha ceduto sotto il suo peso, determinandone la caduta a terra".

2.1.1. L'oggetto dell'appalto conferito da a consisteva (come risulta dal documento prodotto dalla società appellata) nell'imbarco, montaggio e saldatura delle *"tubolature"* su alcuni *"blocchi"* dei Ponti 3 e 4, Sezione Q1, della costruzione 6231.

Si deve perciò ritenere che l'attività commissionata a non comprendeva la realizzazione dei *"blocchi"* (che sono, come si legge nella annotazione di Polizia Giudiziaria del Dipartimento di Prevenzione - S.O.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della A.S.S. n.2 Isontina di data 2 luglio 2014,



delle parti di nave costruite sul piazzale e poi assemblate nella nave in costruzione in bacino), ma solo l'installazione di alcune tubazioni (all'interno dei blocchi); nè vi sono prove che la "lama" su cui è salito (e dalla quale è caduto) il sig. _____ fosse stata saldata da personale di _____ (in quanto rientrante fra le lavorazioni dovute per contratto).

2.1.2. Da quanto appena detto si ricava che l'appellante ha subito l'infortunio di cui si discute a causa di un evidente rischio da interferenza e cioè dovuto al fatto che le specifiche lavorazioni appaltate a _____ nelle quali il sig. _____ era impiegato al momento dell'incidente) - e cioè il montaggio e la saldatura di tubi - si svolgevano su alcune strutture (i blocchi) costruite (o fatte costruire) da _____ e da essa controllate (non essendovi alcuna prova che a _____ fosse stata attribuita la disponibilità esclusiva dei citati blocchi e della parte di piazzale in cui erano collocati).

2.2. Si deve perciò escludere che l'infortunio sia stato causato da un rischio specifico proprio dell'attività appaltata¹ (e cioè, come già detto, il montaggio e la saldatura di tubi); al contrario è certo che esso è stato conseguenza (anche) di un rischio generico derivante dalle condizioni strutturali dell'ambiente di lavoro, appartenente a _____ (e rimasto sempre nella disponibilità e sotto il controllo di _____).

★ ★ ★

3. L'appello va quindi accolto; di conseguenza _____ deve essere condannata a il risarcimento dovuto al sig. _____, come quantificato nella sentenza di primo grado, in solido con il debitore principale _____.

¹ Il concetto di rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore è stato così chiarito dalla Corte di Cassazione (con una pronuncia relativa all'art.7 comma 3 del d.lgs. 626/94, che però utilizzava la medesima espressione): "*Peraltro, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 cit., comma 3 prevede che incombe sul datore di lavoro committente promuovere la cooperazione e il coordinamento e che tale obbligo debba ritenersi escluso soltanto nel caso previsto dall'art. 7 ricordato, comma 3, u.p. (che esclude l'obbligo per il datore di lavoro committente per i "rischi specifici delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"). L'esclusione, dunque, è prevista non per le generiche precauzioni, da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti, ma per quelle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale, normalmente assente in chi opera in settori diversi nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine"* (così, in motivazione, Cassazione IV Sezione penale, Sentenza n.12224 del 22/03/2016)



Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
in accoglimento dell'appello proposto da l _____ contro la sentenza
del Tribunale di Gorizia n.152/2023 di data 31/5/2023, che per l'effetto parzialmente
riforma, condanna _____ s.p.a. a pagare all'appellante, in solido con _____
s.r.l., la somma di Euro 6.707,25 oltre interessi di legge dalla data della sentenza di
primo grado al saldo; condanna altresì _____, in solido con _____ s.r.l., a ri-
fondere al sig. _____ le spese di lite di primo grado, come quantificate nella
sentenza impugnata; condanna infine _____ a rifondere all'appellante le spese di
lite di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre spese
generali nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge.
Trieste, 25/1/2024.

Il Presidente Estensore
(dott.Lucio Benvegnù)

